

REGIONE LOMBARDIA
(L.R. 16/16 e ss.mm.ii. – R.R. 4/17 e ss.mm.ii.)

COMUNE DI MILANO

PIANI ANNI 2025-2026

AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione delle unità abitative dei Servizi Abitativi Pubblici, destinate agli appartenenti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Milano, localizzate nel Comune di MILANO e di proprietà del COMUNE DI MILANO e ALER MILANO

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL'AVVISO

dalle ore 9,00 del 08/04/2026 alle ore 12,00 del 15/05/2026

1. Indizione dell'avviso pubblico

1.1. Ai sensi dell'art 22, comma 4 bis, della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 7ter del R.R. 4/2017 e ss.mm.ii è emanato l'Avviso Pubblico dedicato all'assegnazione di unità abitative dei Servizi Abitativi Pubblici localizzate nel Comune di Milano e destinate agli appartenenti alla Polizia Locale che prestano servizio presso il Comune di Milano.


1.2. Il presente Avviso Pubblico ha ad oggetto n. 73 unità abitative immediatamente assegnabili.

1.3. Le unità abitative di cui al presente avviso sono visionabili, durante la fase di presentazione della domanda attraverso il sito istituzionale del Comune di Milano nell'apposita sezione dedicata alla CASA, con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi:

- a) ente proprietario;
- b) zona o frazione o municipio;
- c) superficie utile residenziale;
- d) piano;
- e) presenza di ascensore;
- f) tipologia di riscaldamento;
- g) stima delle spese per i servizi;

1.4. Gli appartenenti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Milano che sono interessati a partecipare all'Avviso possono prendere visione dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati sui siti istituzionali del Comune di Milano, di ALER Milano e del gestore MM Spa

2. Presentazione della domanda



2.1. La domanda può essere presentata per l'assegnazione di un'unità abitativa adeguata localizzata nel Comune di Milano alle cui dipendenze il richiedente presta servizio in quanto appartenente alla Polizia Locale.

2.2. È da considerarsi adeguata l'unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata:

Numero componenti	superficie utile residenziale	
	valori minimi (mq)	valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile


Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente

2.3. Nella domanda il richiedente indica sino ad un massimo di due unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del proprio nucleo familiare. Le preferenze espresse in fase di domanda non hanno carattere vincolante per l'ente proprietario in sede di assegnazione. L'assegnazione da parte dell'ente proprietario è effettuata considerando, ove possibile, la preferenza espressa dal richiedente. Nel caso le unità abitative indicate dal richiedente non siano disponibili, l'ente proprietario assegna un'unità abitativa nella medesima zona o frazione o in un'altra limitrofa. Qualora in tali zone non vi sia disponibilità di unità abitative, viene assegnata un'unità abitativa ove disponibile.

2.4. La mancata indicazione in domanda di almeno un'unità abitativa oppure l'indicazione di sole unità abitative non adeguate al nucleo familiare secondo la tabella di cui al precedente articolo 2.2, comporta la cancellazione della domanda.

2.5. Qualora più componenti dello stesso nucleo familiare appartengano alla Polizia locale di Milano e abbiano presentato domande utilmente collocate nella graduatoria definitiva, sarà ammessa a concorrere la sola domanda presentata per prima secondo ordine cronologico, mentre le altre saranno cancellate.

2.6. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando il portale del Comune di Milano all'indirizzo: <http://www.comune.milano.it/servizi>, raggiungendo l'apposita sezione CASA.



2.7. Al modulo di presentazione della domanda, predisposto ed informatizzato nel portale comunale, il richiedente accede tramite SPID o CIE. Di seguito, il richiedente provvede alla registrazione, nel predetto portale, dei dati anagrafici propri e dei componenti il relativo nucleo familiare, secondo le modalità ivi previste.

2.8. Nel corso della presentazione della domanda, il richiedente prende visione, attraverso il portale comunale, delle unità abitative disponibili, adeguate alle caratteristiche del proprio nucleo familiare, ai sensi di quanto previsto al punto 2.2.

2.9. A conclusione dell'inserimento della domanda, il portale comunale rilascia una email al richiedente con un codice identificativo della domanda e una copia della domanda. Subito dopo, il portale comunale rilascerà al richiedente una seconda email con il numero di protocollo della domanda. Il protocollo elettronico fa fede della data e dell'ora dell'avvenuta trasmissione.

2.10. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del regolamento regionale 4/2017 e ss.mm.ii., il richiedente è supportato nella presentazione della domanda da un apposito servizio fornito da COMUNE DI MILANO e da ALER MILANO attraverso le postazioni telematiche ubicate nelle rispettive sedi, ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese. Il servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che informa ed assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda. In particolare:

- **COMUNE DI MILANO** (n. 1 postazione) – su appuntamento nella seguente sede:
 - AREA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP, Piazzale Cimitero Monumentale 14, Milano
 - La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Per appuntamenti: Casella mail casa.assegnazione@comune.milano.it -
- **ALER MILANO** (n. 1 postazione) su appuntamento nella seguente sede:
 - Ufficio Istruttoria SAP, Viale Romagna 26, Milano;

telefonando al n. 800 014 438, premendo il tasto 3 per parlare con l'operatore disponibile 7/7 giorni, con orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

3. Autocertificazione e documentazione da presentare

3.1. Il nucleo familiare richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti all'articolo 5 del presente Avviso Pubblico e delle condizioni di disagio di cui ai successivi articoli 7, 8, 9, 10, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini della presentazione della domanda sono inserite nel modulo online di partecipazione all'avviso del portale comunale di cui al precedente punto 2.6.

3.2. In sede di verifica della domanda, i certificati comprovanti le condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000, vanno esibiti in originale.

3.3. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante è punito e decade dagli eventuali benefici ottenuti ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, con



l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

3.4. Al fine di garantire la massima celerità procedimentale, finalizzata al perfezionamento delle assegnazioni nel minor tempo possibile, nonché in applicazione del principio di collaborazione da parte dei richiedenti, gli stessi avranno l'onere di predisporre, già al momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria, la documentazione non acquisibile d'ufficio e necessaria a comprovare le dichiarazioni inserite in domanda, con particolare riguardo ai successivi articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del presente Avviso Pubblico. In caso di convocazione da parte dell'Ente Proprietario (Comune di Milano o ALER Milano) nella successiva fase di verifica, nonché al fine di acquisire detta documentazione, la stessa dovrà essere prodotta nel termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della convocazione medesima. A tal proposito, si allega al presente Avviso l'elenco in cui è indicata a titolo esemplificativo tale documentazione utile (Allegato N. 1).

3.5. In caso di mancata o incompleta produzione documentale nel termine suddetto di 5 giorni la domanda di partecipazione all'Avviso verrà cancellata in ragione della mancata cooperazione al procedimento medesimo.

4. Definizione di nucleo familiare

4.1. La domanda di partecipazione è presentata da soggetto appartenente alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Milano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente Avviso relativamente all'intero nucleo familiare, che deve anch'esso essere in possesso dei requisiti, come indicato al successivo punto 5.2.

4.2. Il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è quello costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:

- a) coniugi non legalmente separati;
- b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- c) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati, destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;
- e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

4.3. Il componente del nucleo richiedente che sia cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea deve essere regolarmente soggiornante in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto dei requisiti temporali di cui alle lettere c) ed e) del precedente punto 4.2.

4.4. Agli avvisi pubblici sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione. In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di matrimonio o unione civile da non più di due anni o deve costituirsi, con le stesse modalità, prima della consegna dell'unità abitativa.



4.5. I termini di cui alle lettere c) ed e) del precedente punto 4.2 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 per cento, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi a esito infausto.

5. Requisiti per la presentazione della domanda

5.1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) appartenenza alla Polizia Locale in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Milano alla data di presentazione della domanda, che abbia superato il periodo di prova;
- b) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- c) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
- d) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni; trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;
- e) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
- f) assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

5.2. I requisiti di cui all'articolo 5.1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere b), c), d), e) e f), del medesimo comma, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto.

6. Criteri di valutazione delle domande - determinazione del punteggio

6.1. La determinazione del punteggio è effettuata sommando i valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche, nonché alla durata del periodo di residenza nella regione Lombardia e nel comune di Milano così come dichiarate dal richiedente in sede di compilazione della domanda, tenuto conto dei casi di incompatibilità come riportati nei successivi articoli.



7. Condizioni familiari

Le condizioni di "Anziani", "Famiglie di nuova formazione", "Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico", non sono compatibili tra loro.

7.1. Anziani

Nucleo familiare con presenza di anziani, che alla data di presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti:

- a) nucleo in cui sia presente almeno un componente che abbia compiuto il settantesimo anno di età.

Punti 8

7.2. Famiglie di nuova formazione

Nuclei familiari come definiti all'articolo 14 del Regolamento Regionale n. 4/2017, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda, con le modalità riportate nell'articolo 6, comma 4, del medesimo Regolamento regionale; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

- a) Famiglia di nuova formazione con minori
- b) Famiglia di nuova formazione senza minori

Punti 10

Punti 9

7.3. Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico.

- a) Persona sola con uno o più minori a carico
- b) Persona sola

Punti 10

Punti 9

7.4. Disabili

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali:

- a) Disabilità al 100% o handicap grave
- b) Disabilità dal 91% al 99%
- c) Disabilità dal 66% al 90%

Punti 13

Punti 11


Punti 9

Nel caso di minori con disabilità certificata si assegna il punteggio di cui alla lett. a) se si tratta di un handicap grave, il punteggio di cui alla lett. b) negli altri casi.

8. Condizioni abitative

La condizione di "Abitazione impropria" di cui alla lettera A) non è compatibile con le altre condizioni abitative.

La condizione di "Rilascio alloggio" non è compatibile con la condizione di "Coabitazione".



La condizione di "Genitore separato o divorziato" non è compatibile con la condizione di "Rilascio Alloggio".

8.1. Abitazione impropria

A. Richiedenti che dimorino:

- A1. da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario come accertato dalle autorità pubbliche competenti

Punti 6

- A2. temporaneamente negli alloggi di cui all'articolo 23 comma 13 della L.R. 16/2016 (Servizi Abitativi Transitori) e che siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici

Punti 8

- A3. in alloggi o in strutture di tipo alberghiero, a carico di amministrazioni pubbliche

Punti 5

- A4. da almeno 6 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute

Punti 4

B. Richiedenti che risiedano in alloggio privo di servizi igienici interni o privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas).

La condizione deve sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

Punti 2

8.2. Rilascio alloggio

La condizione ricomprende:

- nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio in locazione a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stata già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio in locazione e sia decorso, al momento di presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia stato già notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione;
- nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in locazione da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, che non abbiano stipulato altro contratto di locazione.

Punti 8

8.3. Genitore separato o divorziato

Coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli deve essere avvenuto da non più di un anno alla data di presentazione della domanda a condizione che il genitore separato o divorziato non abbia stipulato altro contratto di locazione.

Punti 8



8.4. Barriere architettoniche/condizioni accessibilità

a) Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di un componente affetto da handicap, di cui alla definizione dell'articolo 7.4 delle "Condizioni Familiari", che abitino in un alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente).

Punti 7

b) Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di un componente di cui alle definizioni dell'articolo 7.1 delle "Condizioni Familiari", che abitano con il proprio nucleo familiare in un alloggio che non è servito da ascensore ed è accessibile solo tramite scale.

Punti 2

8.5. Sovraffollamento

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in alloggio che presenta sovraffollamento, vale a dire:

- 1 o 2 persone in un alloggio pari o inferiore a 17 mq;
- 3 persone in un alloggio pari o inferiore a 34 mq;
- 4 o 5 persone in un alloggio pari o inferiore a 50 mq;
- 6 persone in un alloggio pari o inferiore a 67 mq;
- 7 o più persone in un alloggio pari o inferiore a 84 mq.

Per valutare il sovraffollamento si fa riferimento alla superficie catastale netta.

Punti 2

8.6. Coabitazione

Richiedenti che, con il proprio nucleo familiare, convivono anagraficamente da almeno un anno nello stesso alloggio con un altro o più nuclei familiari.

Punti 1

8.7 Proprietà di un'unità abitativa adeguata localizzata nel Comune di Milano

È da considerarsi adeguata l'unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione ai numeri dei componenti il nucleo familiare come nella tabella riportata al punto 2.2 del presente Avviso

Il punteggio per la condizione è così determinato:

Proprietà	Punteggio
SI	0
NO	10

9. Condizioni economiche



Ai soli fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Il punteggio per la condizione è così determinato:

VALORE ISEE 2025	Punteggio
Fino a € 16.000,00	6
Maggiore di € 16.000,00 e fino a € 35.000,00	4
Maggiore di € 35.000,00 e fino a € 70.000,00	2
Maggiore di € 70.000,00 <i>oppure</i> assenza di attestazione ISEE	0

10. Periodo di Residenza

Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza continuativa precedente la presentazione della domanda in Regione Lombardia e nel Comune di Milano

Periodo di residenza nella Regione Lombardia

Periodo di residenza in Regione	Punteggio
Fino a 2 anni	1
Maggiore di 2 e fino a 4 anni	2
Maggiore di 4 e fino a 6 anni	3
Maggiore di 6 e fino a 8 anni	4
Maggiore di 8 e fino a 10 anni	5
Maggiore di 10	6

Periodo di residenza nel Comune di Milano

Periodo di residenza in Comune	Punteggio
Fino a 2 anni	1
Maggiore di 2 e fino a 4 anni	2
Maggiore di 4 e fino a 6 anni	3
Maggiore di 6 e fino a 8 anni	4



Maggiore di 8 e fino a 10 anni	5
Maggiore di 10	6

11. Formazione e pubblicazione della graduatoria

11.1. Le graduatorie, sia provvisorie che definitive, sono distinte per ente proprietario e sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari, secondo il punteggio decrescente.

11.2. Nel caso di domande con pari punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
- b) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
- c) punteggio della condizione di disagio economico più elevato;
- d) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio del Comune di Milano;
- e) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio della Regione Lombardia;
- f) ordine di protocollazione digitale delle domande.

11.3. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comune di Milano e ALER Milano, in qualità di enti proprietari delle unità abitative, ciascuno per le proprie unità abitative, formano e approvano le graduatorie provvisorie di rispettiva competenza.

11.4. In ciascuna delle graduatorie per ogni domanda è riportato il punteggio determinato ai sensi del precedente articolo 6.

11.5. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate sui siti web istituzionali degli enti proprietari e dell'ente gestore MM Spa. La graduatoria provvisoria relativa alle unità abitative di proprietà comunale è pubblicata anche all'albo pretorio del Comune di Milano.

11.6. Avverso le graduatorie provvisorie, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione sui siti istituzionali del Comune di Milano e di ALER Milano per le unità abitative di competenza, il richiedente può presentare all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile, che sia stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione, del cui esito l'interessato sia venuto a conoscenza successivamente alla chiusura dell'Avviso.

11.7. L'ente proprietario decide sull'istanza di rettifica del punteggio, di cui al precedente punto 11.6, mediante provvedimento espresso, entro 15 giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell'ente proprietario, l'istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive.

11.8. Se nella domanda di partecipazione sono indicati alloggi afferenti ad entrambi gli enti proprietari, l'istanza di rettifica può essere presentata al Comune di Milano oppure ad ALER Milano. In questo caso l'ente che riceve l'istanza provvede ad istruirla dandone comunicazione all'altro ente e la decisione assunta varrà per le graduatorie di entrambi gli enti proprietari.



11.9. In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio di cui al precedente punto 11.6, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze medesime.

11.10. Le graduatorie definitive sono pubblicate nei successivi 5 giorni sui siti web istituzionali degli enti proprietari e dell'ente gestore MM Spa. La graduatoria definitiva relativa alle unità abitative di proprietà comunale è pubblicata anche all'albo pretorio del Comune di Milano.

12. Modalità di assegnazione

12.1. L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall'ente proprietario secondo le modalità di cui all'articolo 15, commi 2, 3 e 4, del R.R. 4/2017, a partire dalla domanda in graduatoria dei nuclei familiari con il punteggio più elevato.

12.2. L'ente proprietario dà atto dell'avvenuta assegnazione dell'unità abitativa, al fine di consentire la cancellazione della domanda se presente nella graduatoria dell'altro ente.

12.3. In assenza di nuclei assegnatari, l'unità abitativa è assegnata secondo la graduatoria dell'ente proprietario o, in mancanza della graduatoria, è inserita tra gli alloggi disponibili nei successivi Avvisi Pubblici disciplinati all'articolo 8 del R.R. 4/2017.

12.4. Ove non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina dei servizi abitativi pubblici di cui al già cit. regolamento regionale in quanto compatibile.

13. Canone di locazione

13.1. Il canone di locazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici è stabilito dall'art. 31, comma 8, della L.R. 27/2009.

14. Controlli

14.1. L'Amministrazione comunale e ALER Milano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederanno ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR". Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

15. Responsabile del procedimento per la fase di pubblicazione del presente Avviso



- 15.1. Per il Comune di Milano: Avv. Carlo Lopedote – Direttore Area Assegnazione Alloggi ERP.
- 15.2. Per ALER Milano: Dott.ssa Maria Grazia Maffoni – Direttore Operativo e Controllo di Gestione.

16. Trattamento dati personali

16.1. In attuazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), si rimanda allo schema di Informativa sul trattamento dei dati personali, allegato al presente Avviso (Allegato N. 2).

Milano, li 08/04/26

IL DIRETTORE

AREA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP

Avv. Carlo Lopedote

